

Appunti di Economia

Società di persone

<i>Introduzione</i>	1
<i>Società semplice</i>	2
<i>Società in nome collettivo</i>	3
<i>Società in accomandita semplice</i>	4
I soci accomandanti.....	5
I soci accomandatari.....	6
<i>Società irregolari</i>	6
<i>Società di fatto</i>	6

Introduzione

La **società di persone** racchiude la **società semplice**, la **società in nome collettivo** e la **società in accomandita semplice**. Le caratteristiche comuni di questi tipi sociali sono

- la responsabilità illimitata e solidale dei soci (o di alcuni di essi);
- la partecipazione diretta dei soci (solo quelli con responsabilità illimitata) alla gestione dell'impresa sociale.

In base a queste caratteristiche, in questi tipi sociali diventano importanti le qualità personali dei soci, sia in relazione alla loro capacità di conduzione degli **affari** sia in relazione alla consistenza del loro **patrimonio**. Ne deriva anche che non sia possibile trasferire la quota sociale senza il consenso degli altri soci: infatti, ogni cambiamento nella posizione personale implica necessariamente una modifica degli accordi presi originariamente tra i soci e quindi, come ogni modifica del contratto, deve essere approvato all'unanimità dei soci.

L'unica eccezione a questo meccanismo si ha nelle *società ad accomandita semplice*, nelle quali ci sono dei soci cosiddetti *accomandanti* che, essendo solo limitatamente responsabili verso le obbligazioni sociali, possono cedere la propria

quota con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale (1).

Nelle società di persone, in virtù dell'autonomia patrimoniale ad esse attribuita, risulta particolarmente netta la distinzione tra **creditori sociali** e **creditori personali** dei singoli soci: i creditori sociali hanno diritto di soddisfarsi sui beni della società, mentre invece i creditori personali di un singolo socio possono soddisfarsi solo sugli utili di quel socio oppure compiere atti conservativi sulla sua quota. Tuttavia, per la società semplice nonché per le cosiddette *società irregolari* (2), la legge consente al creditore personale di chiedere la **liquidazione** della quota del socio debitore nel caso in cui i beni di costui non siano sufficienti a soddisfare il credito. Ad ogni modo, anche in questo caso il creditore personale del socio non si soddisfa direttamente sui beni della società, ma solo sulla somma spettante al socio a seguito della liquidazione della sua quota.

Società semplice

La **società semplice** è l'unico tipo di società di persone riservata, nell'ordinamento italiano, all'esercizio di attività non commerciali. Nonostante questo, però, una apposita legge (3) ha sancito che gran parte della disciplina della società semplice si estenda anche alle *società personali commerciali* (vale a dire la *società in nome collettivo* e la *società in accomandita semplice*). Inoltre, le regole della società semplice si applicano anche alle cosiddette **società di fatto** (4).

La società semplice è caratterizzata fundamentalmente dalla **responsabilità illimitata e solidale** dei suoi soci. Tuttavia, al contrario della *società in nome collettivo*, questo requisito non è proprio inderogabile: infatti, è possibile che la responsabilità di uno o più soci venga limitata ad un dato ammontare, a condizione però che tale accordo venga comunicato ai terzi con mezzi idonei, pena l'invalidità dell'accordo stesso (5).

Non sono necessarie particolari formalità per la costituzione di una società semplice: è possibile stipulare l'accordo anche verbalmente e non è richiesto l'adempimento di obblighi pubblicitari. L'unica necessità è l'iscrizione della società presso la **Camera di Commercio**.

¹ art. 2322 c.c.

² Se ne parlerà più avanti.

³ artt. 2293 e 2315 c.c.

⁴ Se ne parlerà più avanti.

⁵ L'accordo potrà tutt'al più valere tra i vari soci, ma non avrà validità esterna.

Per quanto attiene la distinzione tra creditori sociali e creditori personali del singolo socio, la situazione è *grossomodo* quella generale descritta in precedenza: il **creditore particolare del socio** non può agire sui beni sociali, ma può comunque chiedere la liquidazione dei beni del socio e quindi soddisfarsi sulla somma liquidata; al contrario, i **creditori sociali** possono agire direttamente nei confronti dei soci per il pagamento dei loro crediti: in questo caso, però, il singolo socio può evitare l'esecuzione sul proprio patrimonio, indicando invece al creditore quei beni della società su cui egli potrà facilmente soddisfarsi (si dovrà trattare perciò di beni di facile e pronta liquidazione). Il motivo di questa disciplina risiede nella mancanza di obblighi pubblicitari a carico di questo tipo di società, il che si traduce spesso nella impossibilità per i creditori sociali di conoscere quali siano i beni della società.

Società in nome collettivo

La **società in nome collettivo** è il tipico esempio di una società commerciale di persone, caratterizzata dalla responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci verso le obbligazioni sociali. Internamente alla società, comunque, può esistere un patto che limiti ad un dato ammontare la responsabilità patrimoniale di alcuno dei soci. Questo significa quanto segue: in presenza di un eventuale creditore di un socio, quest'ultimo sarà comunque tenuto a pagare il creditore, ma, in presenza di un patto interno originario, potrà richiedere dagli altri soci le somme eccedenti il limite della sua responsabilità patrimoniale.

In ogni caso, il creditore sociale non può agire direttamente contro i soci per il pagamento del proprio credito se prima non abbia esercitato, infruttuosamente, l'azione esecutiva contro il patrimonio sociale.

Al contrario di quanto accade per la società semplice, l'**atto costitutivo** di una società in nome collettivo deve essere redatto per iscritto (tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata), al fine essenzialmente di consentirne l'iscrizione nel **registro delle imprese**. Proprio ai fini di tale iscrizione, la legge ⁽⁶⁾ richiede che l'atto costitutivo contenga le indicazioni minime necessarie per individuare la società.

⁶ art. 2295 c.c.

Nel caso in cui non venga effettuata l'iscrizione, il contratto resta valido e anche il tipo di società resta valido, ma si parla di **società irregolare**, le cui caratteristiche verranno descritte in seguito.

Rispetto sempre alla società semplice, la società in nome collettivo è dotata di una maggiore autonomia patrimoniale: infatti, il creditore del singolo socio non può chiedere, finché dura la società, la liquidazione della quota del socio debitore (7).

Nell'atto costitutivo, devono essere indicati i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito ed il modo con cui tale valore è stato valutato. E' inoltre vietata la ripartizione tra i soci di somme che non corrispondano ad utili realmente conseguiti, come anche non possono essere ripartiti utili in presenza di perdite del **capitale sociale**, a meno che questo non venga reintegrato oppure ridotto in misura corrispondente.

Ci sono poi ulteriori norme che riguardano la rappresentanza della società, gli obblighi di pubblicità e di contabilità degli amministratori, il divieto di concorrenza a carico dei soci. Per tutto il resto, valgono le stesse norme della società semplice.

Società in accomandita semplice

La **società in accomandita semplice** è una società commerciale di persone caratterizzata dalla presenza di due distinte categorie di soci:

- i **soci accomandanti** assumono responsabilità limitata alla quota sottoscritta ed hanno perciò poteri limitati al solo controllo della gestione;
- i **soci accomandatari**, invece, rispondono in maniera illimitata e solidale per le obbligazioni sociali ed hanno perciò il diritto di essere amministratori della società.

Per quanto riguarda la stipulazione del contratto, valgono le stesse regole previste per la *società in nome collettivo*, con in più l'obbligo che nella **ragione sociale** sia indicato il nome di almeno uno dei soci accomandatari.

⁷ art. 2270 c.c.

I soci accomandanti

E' vietato inserire il nome di uno o più soci accomandanti nella ragione sociale: se questo divieto venisse ignorato, automaticamente i soci implicati acquisterebbero responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali. Lo stesso avviene qualora i soci accomandanti dovessero in qualche modo intromettersi nell'amministrazione della società. In altre parole, il socio accomandante non può in alcun modo compiere atti di amministrazione, nemmeno interna (come la partecipazione alla decisione di compiere determinate operazioni), a meno di non voler assumere responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali. Questa regola è stata disposta sia a tutela dei terzi che dovessero contrattare con la società sia per evidenziare il collegamento tra potere di amministrare e responsabilità limitata.

Il socio accomandante può compiere atti di amministrazione solo sotto la direzione degli accomandatari e in forza di una **procura speciale** per singoli affari. E' possibile inserire, nell'atto costitutivo della società, la facoltà dei soci accomandanti di fornire autorizzazione e pareri su singoli affari nonché di compiere atti di ispezione e sorveglianza, a patto però che tutto questo non determini una ingerenza nell'amministrazione; se invece questo dovesse avvenire, allora il **contratto in accomandita** viene automaticamente ad essere un **contratto in nome collettivo** con l'applicazione della relativa disciplina e, in particolare, della norma che considera senza effetto, nei confronti di terzi, ogni clausola che limiti la responsabilità dei soci.

A meno di diverse disposizioni contenute nell'atto costitutivo, i poteri di controllo dell'accomandante sono limitati a prendere visione del bilancio ed a controllarne la esattezza (tramite lettura di libri e documenti vari della società). Questo significa che gli accomandanti non possono nemmeno partecipare all'*approvazione del bilancio di esercizio*: tale approvazione, infatti, implicherebbe una valutazione di merito sulla gestione sociale ed un mezzo di determinazione della politica aziendale⁽⁸⁾. A fronte di questo, gli accomandanti non sono tenuti a restituire eventuali utili riscossi (in buona fede) secondo il bilancio regolarmente approvato.

Infine, la quota del socio accomandante è trasferibile, per atto tra vivi, con il consenso dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale ed è comunque trasferibile per causa di morte.

⁸ art. 2320 c.c.

I soci accomandatari

La posizione dei **soci accomandatari** è regolata semplicemente dalle norme sui soci delle *società in nome collettivo*. Di conseguenza, come abbiamo già detto, ad essi è riservata la gestione della società: possono nominare **amministratori** e revocare quelli già nominati, a patto che ci sia il consenso di tutti gli accomandatari e di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.

Nel caso in cui dovessero venire meno tutti i soci accomandatari, almeno fin quando uno di essi non venga rimpiazzato è necessario affidare l'amministrazione ad un **amministratore provvisorio**, nominato dagli accomandanti: egli potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

Nel caso in cui dovessero venir meno tutti i soci accomandanti oppure tutti gli accomandatari senza che la categoria venga rimpiazzata nel giro di 6 mesi, la società deve essere sciolta. Per il **procedimento di liquidazione**, nonché per tutte le altre cause di scioglimento, si applicano le norme previste per la società semplice.

Società irregolari

Si definiscono **società irregolari** le *società in nome collettivo* e/o quelle *in accomandita semplice* che non abbiano osservato le formalità di registrazione. L'irregolarità non incide sull'identificazione del tipo di società, nel senso che le società in nome collettivo e quelle in accomandita semplice rimangono comunque tali; tuttavia, la mancata registrazione comporta una modifica della disciplina applicabile ai rapporti tra la società ed i terzi: si applicano in questo caso le norme della società semplice, essendo queste più orientate alla tutela dei terzi necessaria per la mancanza di obblighi pubblicitari a carico di questo tipo sociale.

Società di fatto

Una qualsiasi società trae origine da un accordo tra i soci, che va più o meno formalizzato a seconda del tipo di società. Tuttavia, è molto frequente la formazione della cosiddetta **società di fatto**: è una società che trae origine da un accordo non scritto né verbale, ma implicito nel comportamento dei soci, i quali esercitano in

comune una attività economica, ne sostengono le spese e si ripartiscono i conseguenti utili.

La società di fatto è dunque sicuramente una società di persone, anche perché le formalità rigorose richieste per la costituzione delle cosiddette **società di capitali** esclude che possa esservi una società di questo tipo senza l'osservanza dell'iter legale appositamente previsto.

Ci sono numerose decisioni giurisprudenziali relative alle società di fatto e la maggior parte di esse riguarda l'accertamento dell'esistenza di questo tipo di società: si cerca cioè di stabilire cosa poter utilizzare come **indicatore** dell'esistenza di un rapporto di società. In generale, da tali indicatori deve potersi ricavare l'esistenza del contenuto essenziale minimo del contatto di società e quindi conferimenti, esercizio in comune, ripartizione di utili e perdite. Non viene invece ritenuta sufficiente una "generica collaborazione" alla attività di impresa, se non nel caso in cui si possa ricavare in altro modo la partecipazione agli utili e alle perdite derivanti da tale attività.

Alle società di fatto si applica essenzialmente la disciplina della società semplice, inclusa l'iscrizione al registro delle imprese presso le Camere di commercio. Tuttavia, se l'oggetto della società è una attività commerciale, viene data per scontata, nei rapporti esterni, la responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci, secondo le regole tipiche delle società in nome collettivo.

Autore: **Sandro Petrizzelli**
e-mail: sandry@iol.it
sito personale: <http://users.iol.it/sandry>